



Regolamento relativo all'affidamento, conservazione e dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti.

Art. 1 - Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento disciplina l'affidamento, la conservazione e la dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti nell'ambito dei principi di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 130 (Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri), della Legge Regione Toscana n. 29 del 31 Maggio 2004 (Affidamento, conservazione e dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti) nonché del DPR 285/90 (ordinamento di polizia mortuaria) e del DPR 254/03 in materia di smaltimento rifiuti;
2. Il presente regolamento, per gli aspetti connessi al decesso, in linea con la normativa vigente, ha il fine di salvaguardare i diritti di ogni persona, la dignità e la libertà di scelta, le convinzioni religiose e culturali, il diritto ad una corretta e adeguata informazione.

Art. 2 - Affidamento e dispersione delle ceneri

1. L'Ufficiale dello Stato Civile concede all'avente titolo, che ne faccia richiesta, l'autorizzazione all'affidamento e custodia delle ceneri qualora le medesime vengano custodite nel territorio comunale .
2. L'ufficiale dello Stato Civile è altresì competente ad autorizzare la dispersione delle ceneri nel territorio comunale.
3. Nel rispetto della volontà del defunto, soggetto affidatario dell'urna può essere qualunque persona, ente o associazione scelta liberamente dal defunto o da chi può manifestarne la volontà, ai sensi della legge R.T. 29/04 art. 2 comma 1. La dispersione delle ceneri è eseguita dai soggetti espressamente indicati dal defunto o, in mancanza, dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), della legge 130/2001.
4. La consegna dell'urna cineraria è effettuata previa sottoscrizione di un



documento nel quale il soggetto affidatario dichiara la destinazione finale dell'urna o delle ceneri; tale documento, consegnato in copia al soggetto affidatario, è conservato presso l'impianto di cremazione e presso il Comune in cui è avvenuto il decesso e costituisce documento che accompagnerà le ceneri.

5. Il trasporto delle ceneri deve essere espressamente autorizzato dall'Ufficiale di Stato Civile e non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme, salvo diversa indicazione dell'autorità sanitaria, ai sensi dell'art. 2 comma 3 della L.R.T. 29/2004.

6. Resta valida la possibilità di rinuncia all'affidamento dell'urna da parte del soggetto indicato dal defunto. La rinuncia all'affidamento deve risultare da dichiarazione resa all'Ufficiale dello Stato Civile che ha autorizzato la cremazione. In caso di affidamento a più soggetti, la rinuncia di un soggetto non implica anche la rinuncia degli altri affidatari (L.R. 29/04 art. 2, 4).

7. In caso di rinuncia all'affidamento e qualora non sia stata effettuata la dispersione, le ceneri sono conservate in appositi spazi cimiteriali di cui all'articolo 80, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 (Approvazione del regolamento di polizia mortuaria). Nei casi citati può essere disposta la tumulazione o l'inumazione dell'urna negli appositi spazi e manufatti posti all'interno del cimitero

Art. 3 - Luoghi di dispersione delle ceneri

1. La dispersione delle ceneri è consentita nei seguenti luoghi:

- a) in montagna, a distanza di oltre duecento metri da centri e insediamenti abitativi;
- b) in mare, ad oltre mezzo miglio dalla costa;
- c) nei laghi, ad oltre cento metri dalla riva;
- d) nei fiumi;
- e) in aree naturali, a distanza di oltre duecento metri da centri e insediamenti abitativi;
- f) in aree private;

2. La dispersione è vietata nei centri abitati come definiti dall'articolo 3, comma 1, numero 8), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada).



3. La dispersione in aree private, al di fuori dei centri abitati, deve avvenire all'aperto con il consenso dei proprietari e non può dare luogo ad attività aventi fini di lucro.

4. La dispersione in mare, nei laghi, nei fiumi ed altri corsi d'acqua è consentita nei tratti liberi da natanti e manufatti.

Art 4 – Procedura

1) Procedura per la concessione dell'autorizzazione all'affidamento delle ceneri:

1. Presentazione di un'istanza da parte del soggetto individuato in vita dal de cuius per l'affidamento delle proprie ceneri, ai sensi della L.R. 29/04.

2. Nell'istanza dovranno essere indicati:

a) i dati anagrafici e la residenza del richiedente;

b) la dichiarazione di responsabilità per la custodia delle ceneri e di consenso per l'accettazione degli eventuali controlli da parte dell'Amministrazione Comunale;

c) il luogo di conservazione e la persona a cui è consentita la consegna dell'urna sigillata e che sottoscriverà il relativo verbale di consegna;

d) la conoscenza delle norme circa i reati possibili sulla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del codice penale in materia e sulle garanzie atte a evitare la profanazione dell'urna;

e) la conoscenza della possibilità di trasferimento dell'urna in cimitero, nel caso in cui il soggetto affidatario non intendesse più conservarla;

f) che non sussistono impedimenti alla consegna derivanti da vincoli determinati dall'Autorità Giudiziaria o di Pubblica Sicurezza;

g) l'obbligo di informare l'Amministrazione Comunale della variazione della residenza.



2) Procedura per la concessione dell'autorizzazione alla dispersione delle ceneri:

1. Presentazione di un'istanza da parte del soggetto individuato in vita dal de cuius per effettuare la dispersione delle proprie ceneri, ai sensi della L.R. 29/04.

2. Nella istanza dovranno essere indicati:

a) i dati anagrafici e la residenza del richiedente ai sensi dell'art. 2 comma 1) della Legge Regionale Toscana n. 29 del 31 Maggio 2004;

b) la dichiarazione del luogo ove disperdere le ceneri ai sensi dell'art. 4 della Legge Regionale Toscana n. 29 del 31 Maggio 2004, nonché una dichiarazione nella quale viene indicato dove l'urna cineraria vuota viene conservata; le modalità di smaltimento nel caso in cui non sia consegnata al cimitero che provvederà allo smaltimento nel rispetto della normativa vigente;

c) l'Autorizzazione dell'Ente e/o proprietario del luogo ove vengono disperse le ceneri;

d) che non sussistono impedimenti alla consegna derivanti da vincoli determinati dall'Autorità Giudiziaria o di Pubblica Sicurezza.

Art. 5 - Senso comunitario della morte

1. Affinché non sia perduto il senso comunitario della morte, nel caso di consegna dell'urna cineraria al soggetto affidatario, secondo quanto disposto all'articolo 2, e nel caso di dispersione delle ceneri, per volontà del defunto, espressa attraverso una delle modalità di cui alla legge RT 29/4, é realizzata nel cimitero apposita targa, individuale o collettiva, che riporta i dati anagrafici del defunto il cui costo sarà a carico dell'affidatario dell'urna.

2. Saranno consentite forme rituali di commemorazione anche al momento della dispersione delle ceneri.



Art. 6 – Registri cimiteriali

1. A cura dei preposti al servizio cimiteriale deve essere predisposto apposito Registro, nel quale devono essere evidenziati:

- a) le generalità del defunto;
- b) le generalità dell'affidatario, con espressa indicazione della residenza;
- c) il luogo di conservazione dell'urna cineraria, ovvero il luogo di dispersione delle ceneri;

Art. 7 – Informazione ai cittadini

1. Il Comune promuove e favorisce l'informazione ai cittadini residenti sulle diverse pratiche funerarie tramite gli organi di informazione e forme di pubblicità adeguate.

Art. 8 – Entrata in vigore

- 1. Le norme di cui al presente regolamento entreranno in vigore il giorno in cui diverrà esecutiva la deliberazione di Consiglio Comunale che le approva.
- 2. Devono intendersi abrogate tacitamente tutte le norme regolamentari del Comune di Capalbio precedentemente emanate e configgenti con quelle contenute nel presente regolamento.